Corte Ue. Uno Stato non può subordinare alla liquidazione il trasferimento di sede legale in un altro Paese

Società, passaggi intra-Ue senza vincoli

La libertà di stabilimento comporta la conformità alle leggi locali

Angelo Busani

Una società con sede legale in uno Stato Ue può trasferire la sua sede "legale" in altro Stato Ue senza trasferire la sua sede "effettiva" (in sostanza, la sua direzione generale e i suo i stabilimenti produttivi); non sono conformi al diritto Uelenormediuno Paesemembro che subordinano il trasferimento intracomunitario della sede di una società al previo svolgimento di una procedura di liquidazione nello Stato Ue dal quale tale società si trasferisce. Così la Corte di giustizia Ue, nella sentenza del 25 ottobre 2017 che ha deciso la causa C-106/16, originata dal diniego della magistratura polacca al trasferimento in Lussemburgo della sede legale di una società.

Ildiniego eradovuto alfatto che la società non aveva svolto alcuni adempimenti tipici della procedura di liquidazione prevista dalla legge polacca a seguito dello scioglimento di una società (nomina del custo de dei libri sociali, bilanci degli ultimi esercizi sottoscritti dal liquidatore, delibera dei soci che approva il rapporto sulle operazioni di liquidazione). La società polacca sosteneva invece che non doveva farsi luogo ad alcuna procedura di liquidazione per il

fatto che essa, trasferendo la sua sede, conservava la sua personalitàgiuridica e continuava la sua esistenza (insomma, tutto meno che una liquidazione).

Al di là dei principi di diritto, con l'enunciazione dei quali la sentenzatermina, lasentenza è assai interessante perché, per giungere alla sua decisione, la Corte Ue compie alcuni altri determinanti passaggi. È importante tenerne

L'EFFETTO

Nel Paese d'origine possono rimanere la direzione generale e gli stabilimenti produttivi

conto in un'epoca nella quale la migrazione di società da un ordinamento all'altro (per trasferimento di sede, per fusione o per scissione) sta divenendo una prassi professionale pressochè quotidiana, quando invece solo poco tempo fa si trattava di fattispecie del tutto episodiche.

Anzitutto, la Corte afferma che la legislazione Ue accorda il beneficio della libertà di stabilimento allesocietà costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro e con la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea. Pertanto, una società che è stata costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro (nel caso dispecie, alla legislazione polacca) può, in linea di principio, avvalersi di tale libertà.

La libertà di stabilimento comporta, in particolare, la costituzione ela gestione delle società alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento per le proprie società; e comprende quindi il diritto per una società costituita in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di tale ultimo Stato membro e, in particolare, il criterio posto da questo Stato per collegare una società all'ordinamento giuridico del Paese "di atterraggio".

Inoltre, nella libertà di stabilimento rientra anche il caso in cui la società che trasferisce la sede in altro Paese Ue continui a svolgere

In sintesi

01 | IL FATTO

Una società polacca aveva trasferito la sede legale in Lussemburgo, mantenendo però in Polonia la sede effettiva (cioè in sostanza la direzione generale e gli stabilimenti produttivi). Le autorità polacche avevano bloccato l'operazione, rilevando che essa, in base alle leggi locali era subordinata allo svolgimenti di alcuni adempimenti liquidativi in Polonia

02 | LA DECISIONE

Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, prevale il principio della libertà di stabilimento. Esso comporta che la costituzione e la gestione delle società debba essere conforme alle norme dello Stato membro in cui esse operano. In caso di trasferimento in un altro Paese, ciò va interpretato come conformità alle norme dello Stato in cui ci si va a stabilire

l'essenziale, se non il complesso, delle sue attività economiche nello Stato Ue dal quale "decolla". Pertanto, secondo la Corte di giustizia, il fatto di stabilire la sede, legale o effettiva, di una società, in conformità alla legislazione di uno Stato membro, al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa, non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento: ne consegue che la decisione di una società di trasferire la solasuasedelegale, senzailtrasferimento della sua sede effettiva, non può, di per sé, determinare l'esclusione di un simile trasferimento dalla sfera di applicazione delle norme Ue (gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione) in tema di libertà di stabilimento.

Più in generale, secondo la sentenza C-106/16, non è giustificabile che uno Stato Ue, imponendo, nel caso di una operazione transfrontaliera, condizioni più restrittive di quelle che disciplinano l'identica operazione che una società svolga all'interno dello Stato membro in questione, impedisca o dissuada la società in parola dal procedere a tale operazione transfrontaliera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA